

**DELIBERAZIONE 25 GIUGNO 2019**  
**264/2019/R/GAS**

**AGGIORNAMENTO, PER IL TRIMESTRE 1 LUGLIO - 30 SETTEMBRE 2019, DELLE**  
**CONDIZIONI ECONOMICHE DI FORNITURA DEL GAS NATURALE PER IL SERVIZIO DI**  
**TUTELA**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA**  
**RETI E AMBIENTE**

Nella 1070<sup>a</sup> riunione del 25 giugno 2019

**VISTI:**

- la Direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009;
- il Regolamento (CE) 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche ed integrazioni;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto legislativo 164/00);
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- il decreto legge 18 giugno 2007, n. 73 (di seguito: decreto legge 73/07), così come convertito dalla legge 3 agosto 2007, n. 125 (di seguito: legge 125/07), recante “Misure urgenti per l’attuazione di disposizioni comunitarie in materia di liberalizzazione dei mercati dell’energia”;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93, recante “Attuazione delle direttive 2009/72/CE, 2009/73/CE e 2008/92/CE relative a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, del gas naturale ed a una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica, nonché abrogazione delle direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE” (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 (di seguito: decreto-legge 69/13), così come convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 (di seguito: legge 98/13), recante “Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia”;
- la legge 4 agosto 2017, n. 124 (di seguito: legge 124/17);
- il decreto legge 25 luglio 2018, n. 91, convertito con modifiche con legge 21 settembre 2018, n. 108 (di seguito: decreto legge 91/18);
- il Testo integrato delle attività di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi dal gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane, come da ultimo modificato e

integrato con la deliberazione dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 26 marzo 2019, 108/2019/R/gas (di seguito: TIVG);

- la deliberazione dell’Autorità 9 maggio 2013, 196/2013/R/gas;
- la deliberazione dell’Autorità 28 giugno 2013, 280/2013/R/gas e successive modifiche e integrazioni (di seguito: deliberazione 280/2013/R/gas);
- la deliberazione dell’Autorità 26 luglio 2018, 407/2018/R/gas (di seguito: deliberazione 407/2018/R/gas);
- la deliberazione dell’Autorità 26 marzo 2019, 108/2019/R/gas;
- la sentenza della Corte di Giustizia, Grande Sezione, 20 aprile 2010, nel procedimento C-265/08;
- la decisione del Consiglio di Stato, Sez. VI, 28 ottobre 2010, 7645/2010;
- le sentenze del Consiglio di Stato, Sez. VI, 28 settembre 2012, 5140/2012, 5141/2012, 5143/2012, 5144/2012, 5145/2012, 5146/2012;
- la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (di seguito: Tar Lombardia), Sezione Terza, 17 giugno 2014, 1587/2014.

#### **CONSIDERATO CHE:**

- l’articolo 1, comma 3, del decreto-legge 73/07, come modificato dalla legge 125/07, prevede, tra l’altro, che l’Autorità indichi condizioni standard di erogazione del servizio di vendita ai clienti finali, facendo, altresì, salvi i poteri di vigilanza e di intervento dell’Autorità “a tutela dei diritti degli utenti anche nei casi di verificati e ingiustificati aumenti di prezzi e alterazioni delle condizioni del servizio per i clienti che non hanno ancora esercitato il diritto di scelta”;
- il decreto legislativo 93/11 stabilisce che, per i clienti vulnerabili, nell’ambito degli obblighi di servizio pubblico, l’Autorità continui transitoriamente a determinare i prezzi di riferimento, ai sensi delle disposizioni riportate al precedente punto;
- il TIVG definisce, in coerenza con le disposizioni di legge richiamate, le condizioni economiche del servizio di tutela del gas naturale per i clienti aventi diritto a tale servizio;
- con la sentenza del 20 aprile 2010, la Corte di Giustizia ha stabilito che le direttive europee di liberalizzazione del mercato del gas naturale non ostano a un regime nazionale di tutela come quello di cui al precedente punto, purché tale intervento soddisfi alcuni parametri definiti nella stessa decisione, tra i quali quello della proporzionalità dell’intervento dell’Autorità;
- il Consiglio di Stato, con la decisione 7645/2010 del 28 ottobre 2010, ha affermato la legittimità del predetto assetto di tutele, anche rispetto ai parametri individuati dalla Corte di Giustizia; tale affermazione ha trovato conferma nelle successive sentenze del 28 settembre 2012, 5140/2012, 5141/2012, 5143/2012, 5144/2012, 5145/2012, 5146/2012, con cui il Consiglio di Stato, accogliendo gli appelli

dell’Autorità, ha riformato le sentenze del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia;

- con il decreto-legge 69/13 (articolo 4, comma 1), come convertito dalla legge 98/13, sono state apportate modifiche al decreto legislativo 164/00, così come modificato dal decreto legislativo 93/11 ed è stato, in particolare, previsto che “per i soli clienti domestici”, nell’ambito degli obblighi di servizio pubblico, l’Autorità continui transitoriamente a determinare i prezzi di riferimento ai sensi della legge 125/07;
- con la deliberazione 280/2013/R/gas, l’Autorità ha adeguato le disposizioni del TIVG alle previsioni del decreto-legge 69/13 in materia di tutela dei clienti domestici.

**CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:**

- l’articolo 6, del TIVG, prevede, in particolare:
  - al comma 6.1, che l’Autorità, con successivo provvedimento, regoli le modalità di calcolo della componente a copertura dei costi di approvvigionamento del gas naturale nei mercati all’ingrosso  $C_{MEM,t}$ , assumendo a riferimento i prezzi che si formeranno nel mercato a termine del gas naturale organizzato dal Gestore dei mercati energetici, di cui all’articolo 30, comma 1, del decreto legislativo 93/11;
  - al comma 6.2, che nelle more dell’adozione del provvedimento di cui al comma 6.1 la componente relativa ai costi di approvvigionamento del gas naturale nei mercati all’ingrosso  $C_{MEM,t}$ , nel trimestre t-esimo, sia calcolata come somma dei seguenti elementi:
    - a)  $QT_{int}$ , espresso in euro/GJ, a copertura dei costi di natura infrastrutturale sostenuti fino all’immissione del gas in Rete Nazionale, nonché di quelli per il servizio di stoccaggio strategico di cui all’articolo 12, comma 11-bis, del decreto legislativo 164/00 e fissato pari a 0,461667 euro/GJ;
    - b)  $QT_{PSV}$ , espresso in euro/GJ, a copertura dei costi di trasporto dalla frontiera italiana al PSV e fissato pari ai valori indicati nella Tabella 12 del TIVG;
    - c)  $QT_{MCV}$ , espresso in euro/GJ a copertura degli elementi a maggiorazione del corrispettivo unitario variabile  $CV$  applicato nell’ambito del servizio di trasporto ai volumi immessi in rete, a monte del PSV, pari ai valori indicati nella Tabella 8 del TIVG;
    - d)  $P_{FOR,t}$ , espresso in euro/GJ, a copertura dei costi di approvvigionamento del gas naturale nel trimestre t-esimo, pari alla media aritmetica delle quotazioni *forward* trimestrali OTC relative al trimestre t-esimo del gas, presso l’*hub* TTF, rilevate, con decorrenza dall’anno termico 2014 –

2015, da ICIS-Heren con riferimento al secondo mese solare antecedente il trimestre t-esimo;

- al comma 6.3, che l'elemento  $P_{FOR,t}$  e la componente  $C_{MEM,t}$  sono aggiornati e pubblicati dall'Autorità prima dell'inizio di ciascun trimestre;
- l'articolo 8, del TIVG, prevede, in particolare:
  - al comma 8.1, che la componente relativa al servizio di trasporto  $QT_{i,t}$  nel trimestre t-esimo sia calcolata, per ciascun i-esimo ambito tariffario, come somma dei seguenti elementi:
    - $QTF_i$ , espresso in euro/GJ, pari al corrispettivo a copertura dei costi di trasporto del gas dal PSV al punto di riconsegna della rete di trasporto, calcolato ai sensi del comma 8.2 e pari ai valori di cui alla Tabella 5 del TIVG;
    - $QTV_t$ , espresso in euro/GJ, pari al corrispettivo variabile a copertura dei costi relativi alle perdite di rete e al gas non contabilizzato, calcolato ai sensi del comma 8.4;
  - al comma 8.4, che l'elemento  $QTV_t$  di cui al comma 8.1 lettera b) sia determinato mediante la seguente formula:

$$QTV_t = \lambda \times C_{MEM,t} \text{ (euro/GJ)}$$

dove:

- $C_{MEM,t}$  è il corrispettivo di cui al comma 6.2;
- $\lambda$  è la percentuale riconosciuta in riferimento alle perdite di rete e al gas non contabilizzato fissata pari a 0,002000;
- al comma 8.5, che l'elemento  $QTV_t$  della componente relativa al servizio di trasporto sia aggiornato e pubblicato dall'Autorità prima dell'inizio di ciascun trimestre.

#### **CONSIDERATO, INFINE, CHE:**

- il servizio di fornitura di ultima istanza e il servizio di *default* del gas naturale (di seguito: servizi di ultima istanza o SUI) attualmente in corso di erogazione sono stati assegnati, ai sensi della deliberazione 407/2018/R/gas, tramite procedure concorsuali per il periodo 1 ottobre 2018 – 30 settembre 2019;
- il TIVG disciplina, tra l'altro, le condizioni economiche applicate ai clienti che usufruiscono dei predetti SUI; tali condizioni economiche, comunque riferite a quelle del servizio di tutela, sono tra l'altro indicate:
  - a) ai commi 31bis.4, punto i) e 33.2bis, punto i), per il periodo 1 ottobre 2018 – 30 giugno 2019;
  - b) ai commi 31bis.4, punto ii) e 33.2bis punto ii), per il periodo 1 luglio 2019 - 30 settembre 2019; esse comprendono le componenti unitarie di cui alle

lettere a), b), c) e d) del comma 5.1 del TIVG (rispettivamente componenti  $C_{MEM,t}$ ,  $CCR$ ,  $QVD$  e  $QT_{i,t}$ ), aggiornate dall'Autorità entro il 30 giugno 2019 in continuità con quanto previsto per il servizio di tutela agli articoli 6, 6bis, 7 e 8 del medesimo TIVG;

- le richiamate previsioni in tema di condizioni economiche applicate ai clienti dei SUI discendevano dalla necessità di tenere conto del superamento del servizio di tutela che, all'epoca dell'emanazione della disciplina relativa alle presenti procedure concorsuali di cui alla deliberazione 407/2018/R/gas, era previsto a partire dall'1 luglio 2019;
- il decreto-legge 91/18, modificando la legge 124/17, ha esteso il servizio di tutela al 30 giugno 2020, permettendo quindi di prorogare anche l'attuale disciplina relativa alla determinazione delle condizioni economiche del servizio di tutela.

**RITENUTO NECESSARIO:**

- ai sensi del comma 6.3, del TIVG, aggiornare e pubblicare i valori dell'elemento  $P_{FOR,t}$  e della componente  $C_{MEM,t}$  relativi al trimestre 1 luglio – 30 settembre 2019;
- con riferimento alla componente  $QT_{i,t}$  relativa al servizio di trasporto di cui all'articolo 8, del TIVG modificare, per il trimestre 1 luglio – 30 settembre 2019, il valore dell'elemento  $QTV_t$  di cui al comma 8.1, lettera b) del TIVG;
- con riferimento ai SUI, precisare che, stante la data attualmente prevista per il superamento del servizio di tutela all'1 luglio 2020, con riferimento al periodo 1 luglio 2019 – 30 settembre 2019 le condizioni economiche applicate ai clienti finali dei SUI coincidono con le condizioni previste per il periodo 1 ottobre 2018 – 30 giugno 2019

**DELIBERA**

**Articolo 1**

*Aggiornamento per il trimestre 1 luglio – 30 settembre 2019 della componente relativa ai costi di approvvigionamento del gas naturale nei mercati all'ingrosso*

- 1.1 Per il trimestre 1 luglio – 30 settembre 2019, i valori dell'elemento  $P_{FOR,t}$  e della componente  $C_{MEM,t}$ , di cui all'articolo 6, del TIVG, sono fissati nella Tabella 1, allegata al presente provvedimento.

**Articolo 2**

*Aggiornamento per il trimestre 1 luglio – 30 settembre 2019 dell'elemento  $QTV_t$*

- 2.1 Per il trimestre 1 luglio – 30 settembre 2019, il valore dell'elemento  $QTV_i$ , di cui all'articolo 8, del TIVG, è pari a 0,008978 euro/GJ.

**Articolo 3**  
*Disposizioni finali*

- 3.1 Il presente provvedimento è pubblicato sul sito internet dell'Autorità [www.arera.it](http://www.arera.it).

25 giugno 2019

IL PRESIDENTE  
*Stefano Besseghini*